

Spiegazioni concernenti la determinazione di una rendita e l'indennità per menomazione dell'integrità

Determinazione della rendita

La rendita è determinata in funzione del **grado dell'invalidità** e del **guadagno annuale**.

1. Invalidità

1.1. Nel linguaggio corrente, per **invalidità** si intende un danno corporale o mentale permanente (per es. perdita di un arto, notevole limitazione di una funzione fisica). Il concetto giuridico di «invalidità» non significa invece un decadimento fisico o mentale, bensì un **pregiudizio della capacità di guadagno** dovuto a un danno permanente della salute.

Ai sensi di legge, «invalido» è colui che in seguito a infortunio o malattia professionale è pregiudicato in misura apprezzabile e, presumibilmente, in modo permanente o per un periodo rilevante nella sua capacità di guadagno. Nell'assicurazione infortuni obbligatoria, il concetto di «invalidità» deve essere inteso sotto l'aspetto economico e non medico. Compito del medico è constatare il danno alla salute e indicare per quali attività e in che misura la persona assicurata è limitata. Per principio la valutazione medico-teorica dell'invalidità non è determinante per la fissazione della rendita.

1.2. Il **grado di invalidità** si ottiene dal confronto delle possibilità di guadagno della persona assicurata con e senza riduzione della sua capacità lucrativa. Bisogna giudicare quale salario la persona assicurata è ancora in grado di realizzare dopo la conclusione della cura medica e dopo eventuali misure reintegrative. Questo reddito deve essere paragonato con quello che potrebbe ancora conseguire se la sua capacità lucrativa non fosse stata ridotta per le conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale. Non devono essere presi in considerazione eventuali pregiudizi in attività non assicurate e limitazioni del piacere di vivere (vedi II).

1.3. La persona assicurata è tenuta a intraprendere tutto quanto sia da lei **ragionevolmente esigibile** per limitare al massimo le conseguenze economiche dell'invalidità (obbligo di ridurre al minimo il danno), per esempio valorizzando la restante capacità lucrativa parziale. Il fatto che la persona assicurata rinunci a questo, o la valorizzazione della restante capacità lucrativa sia resa più difficile dalla situazione sul **mercato del lavoro** o **dall'età**, non influisce sul grado di invalidità. Sono parimenti estranee all'infortunio e quindi da non considerare per la determinazione del grado di invalidità la mancanza di istruzione. Eventuali difficoltà linguistiche non incidono sul grado di invalidità.

1.4. Se al momento della fissazione della rendita ci si può attendere un aumento della capacità lucrativa per adattamento e assuefazione alle conseguenze infortunistiche, la **riduzione** della rendita o la **limitazione nel tempo** della stessa dev'essere già prevista in anticipo. Ciò vale specialmente per i casi di danni alle mani. Se il previsto aumento della capacità lucrativa non subentra, la persona assicurata può chiedere un riesame dell'invalidità dall'avvenuta riduzione o soppressione.

1.5. Se la capacità lucrativa è ridotta ulteriormente a causa di **affezioni estranee all'infortunio**, segnatamente malattie (per es. diabete, affezioni cardiache), le stesse non vengono prese in considerazione. Se non possono essere separate dalle conseguenze dell'infortunio (per es. alterazioni patologiche alla colonna vertebrale in caso di lesioni alla schiena), esse vengono dedotte dall'invalidità complessiva nella misura in cui si ripercuotevano sulla capacità lucrativa già prima dell'infortunio. Se la capacità lucrativa è ridotta per le conseguenze di **diversi infortuni o malattie professionali assicurati**, l'invalidità viene stimata in base al danno complessivo (nessuna addizione dei singoli danni).

1.6. La rendita tiene conto della situazione al momento della sua fissazione come pure di un eventuale prevedibile miglioramento per adattamento e assuefazione (vedi paragrafo 1.4.). Se più tardi subentra un notevole **cambiamento dello stato di salute** o se le **ripercussioni economiche** di un danno alla salute rimasto immutato si modificano in modo notevole, la rendita può essere

riveduta in qualunque momento. La Suva può riesaminare la rendita di sua iniziativa o in seguito a un'istanza della persona assicurata. Se il danno alla salute esige nuovamente una cura medica dopo la fissazione della rendita, la persona assicurata ha il diritto di riannunciarsi alla Suva.

2. Guadagno annuale (guadagno assicurato)

2.1. La base di calcolo per la rendita è, oltre al grado di invalidità, il guadagno che la persona assicurata ha percepito nell'anno precedente l'infortunio o l'insorgere della malattia professionale, presso uno o più datori di lavoro.

2.2. In **casi particolari** previsti dalla legge, tale guadagno viene **integrato**, segnatamente se il rapporto di lavoro non è durato l'anno intero, se al momento dell'infortunio la persona assicurata percepiva un salario ridotto a causa di una formazione oppure se il salario era ridotto in seguito a servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio, malattia, maternità, disoccupazione o lavoro ridotto.

2.3. Per una persona assicurata esercitante un'**attività temporanea**, l'integrazione è limitata alla durata prevista di tale occupazione.

3. Calcolo della rendita

3.1. L'ammontare della rendita in caso di **invalidità totale** è pari all'**80 %** del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione se l'invalidità è solo parziale. La rendita non compensa quindi l'intera perdita di salario. Un esempio di calcolo della rendita figura a tergo della decisione.

3.2. Alla persona assicurata che oltre alla rendita dell'assicurazione infortuni ha diritto a una rendita dell'AI o dell'AVS, oppure a una rendita della stessa natura da parte di un'assicurazione sociale estera, viene accordata una **rendita complementare**. Questa corrisponde alla differenza tra il 90 % del guadagno assicurato e la rendita dell'AI o dell'AVS. Non si può però superare l'importo previsto per invalidità totale o parziale (vedi paragrafo 3.1.).

3.3. Per compensare il **rincarico**, ai beneficiari di rendita vengono versate **indennità** corrispondenti.

3.4. A dipendenza di quando è accaduto l'infortunio, l'importo della rendita di invalidità è suscettibile di subire una riduzione (al massimo del 40 %), a decorrere dal raggiungimento ordinario del pensionamento AVS.

Indennità per menomazione dell'integrità

1. Indipendentemente da una perdita di guadagno, e quindi dal grado di invalidità, una persona assicurata ha diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità se accusa un pregiudizio permanente e notevole della sua integrità fisica o mentale.

2. Quale indennizzo è previsto il versamento **unico** di un importo in denaro. L'ammontare dell'indennità per menomazione dell'integrità si basa sulla gravità del danno.

La **base per il calcolo** è costituita dall'importo massimo del guadagno annuo assicurato in vigore il giorno dell'infortunio, ossia:

- CHF 69 600.– per infortuni accaduti entro il 31.12.1986
- CHF 81 600.– per infortuni accaduti entro il 31.12.1990
- CHF 97 200.– per infortuni accaduti entro il 31.12.1999
- CHF 106 800.– per infortuni accaduti dopo il 1.1.2000
- CHF 126 000.– per infortuni accaduti dopo il 1.1.2008
- CHF 148 200.– per infortuni accaduti dopo il 1.1.2016

Per uno stesso danno l'indennità è uguale per tutte le persone assicurate. Non si tiene conto di eventuali inconvenienti individuali come ad esempio impedimenti nel tempo libero o età.

Dalle direttive per il calcolo indicate nell'allegato 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni riportiamo i seguenti esempi:

- perdita di almeno due falangi di un dito 5 %
- perdita di una mano 40 %
- perdita totale della facoltà visiva 100 %



Informazioni

Suva, Divisione trattamento dei casi
Tel. 058 411 12 12